



Città di Sassuolo

ORDINANZA N. 51 del 16/03/2020

Settore V - Polizia Municipale, Protezione Civile e Patrimonio

OGGETTO: ULTERIORI E SPECIFICHE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID - 19. RETTIFICA DELL'ORDINANZA NR. 49/2020.
--

Il Sindaco

Premesso che con Ordinanza nr. 49/2020, di pari oggetto sono state adottate misure finalizzate al contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID – 19

Rilevato che al punto 1. Lettera f) della parte **gestione quotidiana degli animali domestici** ” sono state erroneamente riportate delle fasce orarie che mal si conciliano con esigenze fisiologiche dei suddetti animali.

Ritenuto pertanto di modificare l'ordinanza nr. 49/2020 nella sola parte, sopra richiamata, lasciando invariata la rimanente parte del dispositivo

Visti:

- il DCM del 31/01/2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- Il D.L. 23/02/2020 nr. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- il DPCM 23/02/2020 RECANTE “ Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6”
- il DPCM 25/02/2020 recante “Ulteriori misure attuative del D.L. . 23/02/2020 nr. 6”
- il DPCM 01/03/2020 recante “Ulteriori misure attuative del D.L. . 23/02/2020 nr. 6”
- il DPCM 04/03/2020 recante “Ulteriori misure attuative del D.L. . 23/02/2020 nr. 6” , applicabili sull'intero territorio nazionale
- il DPCM 08/03/2020 recante “Ulteriori misure attuative del D.L. . 23/02/2020 nr. 6” applicabili sull'intero territorio nazionale
- il DPCM 09/03/2020 recante “Ulteriori misure attuative del D.L. . 23/02/2020 nr. 6”, applicabili sull'intero territorio nazionale
- il DPCM 11/03/2020 recante “Ulteriori misure attuative del D.L. . 23/02/2020 nr. 6”, applicabili sull'intero territorio nazionale

Rilevato l'evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

Evidenziato che l'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020 prevede di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al richiamato articolo, nonché

all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Considerato che, nonostante le prescrizioni in essere, sono stati registrati comportamenti non rispettosi del divieto di assembramento presso parchi e giardini pubblici e il mancato rispetto della distanza interpersonale (almeno 1 metro).

Ritenuto conseguentemente necessario attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario od assembramento

Richiamato l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale

Valutato necessario ed indifferibile:

- procedere ad una parziale chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici;
- procedere alla chiusura dei cimiteri comunali
- vietare l'utilizzo delle panchine, ovunque collocate sul territorio comunale
- divieto parziale o totale di utilizzo delle piste ciclabili
- disciplinare puntualmente le "comprovate esigenze primarie" previste dall' art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020, relativamente alla **gestione quotidiana degli animali domestici** e allo **svolgimento di attività sportiva o motoria all'aperto**

Sentita la Prefettura di Modena

Visti:

- gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;
- lo Statuto comunale

DISPONE

Di parzialmente modificare l'Ordinanza nr. 49/2020, punto 1. Lettera f) nella parte "**gestione quotidiana degli animali domestici**" come di seguito esposto.

ORDINA

1. Le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Sassuolo, valide fino al 03 Aprile 2020, fermo restando il **Divieto di assembramento e l'obbligo di distanza interpersonale (almeno 1 metro)**:
 - a) parziale chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici:
è fatto divieto di accedere transitare e stazionare all'interno dei parchi e dei giardini pubblici **dalle ore 18,00 alle successive ore 06,00 e dalle ore 08,00 alle ore 16,00**
 - b) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali; previo intese con il Servizio di Polizia mortuaria sono garantiti i servizi di trasporto, inumazione, tumulazione, ed è consentito l'estremo saluto da parte dei familiari, in forma strettamente privata;
 - c) divieto di utilizzo delle panchine, ovunque collocate sul territorio comunale, nell' arco dell'intera giornata
 - d) divieto di utilizzo delle piste ciclabili ubicate all'interno del Parco fluviale Secchia o ad esso adducenti, nell' arco dell'intera giornata
 - e) divieto di utilizzo delle piste ciclabili, durante l'intero arco della giornata, fatta eccezione per i soggetti che possano utilmente dimostrare di avere le valide motivazioni previste dall' art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020
 - f) puntuale disciplina delle "comprovate esigenze primarie" previste dall' art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020, come segue:
 - **gestione quotidiana degli animali domestici passeggiata ed espletamento dei bisogni fisiologici** potranno avvenire **dalle ore 00,00 alle ore 24.00 di ogni giorno, a condizione che dette attività si svolgano nelle immediate vicinanze dall'abitazione del proprietario dell'animale ovvero nel raggio di 500 metri,** avendo cura di avere al seguito il materiale per la raccolta delle deiezioni

- **svolgimento di attività sportiva o motoria all'aperto**, potrà avvenire esclusivamente dalle ore 06,00 alle ore 08,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 di ogni giorno

2. Di dare indicazioni ai Dirigenti comunali ed ai competenti uffici di SGP di predisporre quanto necessario per l'attuazione della presente Ordinanza.
3. Di trasmettere la presente Ordinanza a:
 - Prefetto della Provincia di Modena;
 - Azienda USL
 - Presidente dell'Unione dei Comuni del Distretto ceramico ;
 - Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine;
 - Dipendente Corpo di Polizia Locale
4. Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso tutti i mezzi di comunicazione e diffusione, nonché con l'utilizzo dei social
5. Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione

AVVERTE

Che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all' Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna; In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Gian Francesco Menani / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto in firma digitale